

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO****Capo I**

Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014

Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015

Art. 2 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2015

Art. 3 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 22/2015

Art. 4 - Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2015

Art. 5 - Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015

Art. 6 - Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015

Art. 7 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

Art. 8 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

Art. 9 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

Art. 10 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2015

Art. 11 - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni. Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 22/2015

Art. 12 - Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 13 - Obbligo di esercizio associato. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 22/2015

Art. 14 - Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell'allegato D bis nella l.r. 22/2015

Capo II

Funzioni di coordinamento della lotta agli incendi boschivi. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Art. 15 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 39/2000

Capo III

Correzione errori materiali. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 16 - Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca del contributo. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

Capo IV

Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni finali e finanziarie

Art. 17 - Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni

Art. 18 - Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro

Art. 19 - Disposizioni finali

Art. 20 - Norma finanziaria

Art. 21 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2

ALLEGATO B - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5

ALLEGATO C - Inserimento dell'allegato D bis alla l.r. 22/2015

ALLEGATO D - Elenchi del personale degli accordi e costi

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Dopo l'approvazione della l.r. 22/2015 è stato dato corso alla sua attuazione, con la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge medesima e con l'approvazione, da parte delle amministrazioni interessate, degli accordi ivi previsti al punto 13 per il personale da trasferire alla Regione, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, come stabilito dall'Osservatorio regionale per l'attuazione della l. 56/2014, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807;

2. Detti accordi, aventi natura organizzativa, hanno riguardato il personale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 22/2015, mentre i successivi accordi definitivi avrebbero dovuto riguardare tutto il personale in trasferimento, compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della medesima l.r. 22/2015; negli stessi accordi è stato individuato anche personale relativo a ulteriori funzioni da trasferire, sulla base di esigenze organizzative rilevate nel confronto tra la Regione e le amministrazioni interessate, trasferimento comunque subordinato alla necessaria modifica normativa;

3. Gli accordi riguardano il trasferimento di un elevato numero di unità di personale destinato all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, e consentono pertanto un limitato ulteriore spazio per l'individuazione del personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, al fine del rispetto degli orientamenti assunti dallo Stato, peraltro richiamati nella medesima l.r. 22/2015, sulla capacità assunzionale massima consentita alla Regione in attuazione del processo di riordino;

4. L'emanazione del d.m. semplificazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 settembre 2015, n. 227, ha determinato la necessità di provvedere, entro il 31 ottobre 2015, all'individuazione di tutto il personale delle funzioni oggetto di trasferimento e ad effettuare gli adempimenti posti a carico della Regione, rendendo necessario il tempestivo recepimento del contenuto degli accordi già formalizzati, peraltro in linea con quanto previsto dalla l.r. 22/2015, e la modifica delle previsioni della stessa l.r. 22/2015 sulle modalità di individuazione del personale di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge medesima; in questo contesto, è necessario fissare al 1° gennaio 2016 la data dalla quale far decorrere il trasferimento delle funzioni e del personale;

5. Si rende pertanto necessario anzitutto modificare, ampliandole nel senso indicato dagli accordi, le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, includendovi sia ulteriori funzioni in materia ambientale, comprese quelle relative ai parchi e alle aree protette, sia talune funzioni attinenti al coordinamento antincendio boschivo, e modificare altresì il procedimento di trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura dalle unioni di comuni alla Regione;

6. Si rende inoltre necessario modificare le disposizioni della l.r. 22/2015 relative alle funzioni oggetto di trasferimento ai comuni capoluoghi di provincia o associati negli ambiti di dimensione territoriale adeguata, poiché le vigenti disposizioni non consentono l'individuazione del personale entro il 31 ottobre 2015, essendo ancora in corso e tutt'ora non concluso il processo di definizione degli accordi tra province e comuni; la modifica a tal fine prevista riguarda il trasferimento di tutte le funzioni in materia di turismo ai comuni capoluoghi di provincia, perché le esercitino su tutto il territorio provinciale, e il trasferimento delle funzioni di forestazione a un'unione di comuni per provincia, perché le eserciti sul territorio già di competenza provinciale; resta ferma la previgente disciplina nel caso in cui gli enti procedano, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare gli accordi e a stipulare gli atti associativi;

7. E' opportuno modificare la l.r. 22/2015 anche per le parti relative all'organizzazione del personale, per garantire il buon funzionamento degli uffici territoriali della Regione e individuare con precisione gli emolumenti spettanti al personale trasferito fino al rinnovo del contratto decentrato di lavoro, disciplinando la costituzione dei fondi per il salario accessorio e i conseguenti adempimenti degli enti cedenti;

8. E' opportuno precisare le norme sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, al fine di consentire la più agevole conclusione degli accordi a ciò finalizzati;

9. E' necessario, nel momento in cui si approvano gli elenchi del personale in trasferimento alla Regione previsti dagli accordi, indicare puntualmente i criteri utilizzati, in applicazione della l.r. 22/2015, anche al

fine della loro successiva applicazione, per consentire eventuali integrazioni nei limiti indicati dalla legge, o per consentire, con disposizione di identico contenuto, l'individuazione in tempi celeri del personale destinato ai comuni capoluoghi e alle unioni, ovvero per consentire alcune integrazioni di personale cessato e per il loro utilizzo in via sussidiaria nei trasferimenti di personale dalle unioni alla Regione; altre disposizioni sono preordinate alla modifica del personale in trasferimento, a seguito di cessazioni previste entro il 31 dicembre 2015 o di sopravvenute cause ostative al trasferimento che, pur manifestatesi nel 2015, producono i loro effetti nel 2016;

10. Come già stabilito dalla l.r. 22/2015 e in coerenza con questa, la presente legge dispone sulle risorse da impiegare per la spesa del personale da trasferire alla Regione;

11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I

Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 1

Oggetto e finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015".

Art. 2

Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2015

1. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

"1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n.

61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);".

2. Dopo il numero 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

"6 bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette;"

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale."

Art. 3

Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 22/2015

1. L'articolo 4 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;
- b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- c) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.

3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all'articolo 13.

5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione degli impianti o del patrimonio dell'ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell'interessato, al comune della provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo nell'ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, l'elenco del personale suddetto, con gli atti organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l'eventuale assegnazione alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale interessato.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla l.r. 68/2011. A tal fine, la conferenza dei comuni dell'ambito, composta e operante ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall'assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall'ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell'ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell'ambito adottano le disposizioni conseguenti per l'attuazione delle deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune capoluogo o l'assessore da lui delegato riferiscono

annualmente alla conferenza dei comuni dell'ambito in merito all'attività svolta nell'esercizio della funzione.

7. Entro il 1° marzo 2016, l'unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all'articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell'ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione”.

Art. 4

Disposizioni generali.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2015

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della l.r. 22/2015 sono abrogati.

Art. 5

Accordi per il trasferimento del personale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “alla stipulazione di accordi” sono sostituite dalle seguenti: “mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,”.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo le parole: “funzione oggetto di trasferimento” sono inserite le seguenti: “; la riorganizzazione può prevedere che, nell'ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l'efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “di accordi” sono sostituite dalle seguenti: “degli accordi”.

5. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“6. Oltre al personale che esercita la funzione

trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all'articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.”

6. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014.”.

Art. 6

Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014.”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r.22/2015 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.

6 ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le sedi di cui all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6 bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015, dopo le parole: “l'eventuale assegnazione di personale” sono inserite le seguenti: “delle categorie del comparto”.

4. Al comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”.

Art. 7

Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all'articolo 7”; la parola: “trasferito” è sostituita dalle seguenti: “da trasferire, compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 6”; la parola: “integralmente” è soppressa.

5. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:

a) i compensi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui all'articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;

b) i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;

c) le indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;

d) le indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile 1999 e di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali.”.

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.”.

7. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7.”.

8. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“5 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito.”.

9. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 la parola: “erogate” è sostituita dalla seguente: “destinate”, e le parole: “incrementa le risorse” sono sostituite dalle seguenti: “incrementa stabilmente le risorse”.

10. Il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale.”.

11. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.”.

12. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“9 bis. I compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo articolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall'ente medesimo ai fini del rispetto della l. 296/2006 e dell'articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014.”.

Art. 8

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “accordi, stipulati” sono sostituite dalle seguenti: “accordi organizzativi, formalizzati”.

2. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 le

parole: “secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità stabilite in accordi organizzativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale”.

3. Al comma 9 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “Nelle more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 9, comma 3,” sono soppresse.

4. Il comma 13 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all’articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell’articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all’esercizio della funzione, come desumibili anche dall’inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L’accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l’uso a titolo gratuito dell’intero bene o della parte del bene connessa all’esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l’individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell’ente subentrante, si osservano i criteri di cui all’articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l’accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l’atto che costituisce titolo per le trascrizioni.”.

5. Al comma 14 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito.”.

6. Al comma 16 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 la parola: “stipulazione” è sostituita dalla seguente: “formalizzazione”, e le parole: “decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima” sono sostituite dalle seguenti: “decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento”.

Art. 9

Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti.
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell’Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi.”.

Art. 10

Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni.
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/2015

1. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l’unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l’unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, ad eccezione dei commi 3 e 6, e di cui all’articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“3. La giunta dell’unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l’esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011;

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all’esercizio della funzione in via esclusiva;

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio della funzione.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell'unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l'esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell'unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016.”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Se sulle proposte dell'unione è raggiunta l'intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell'articolo 95, comma 4, della l.r. 68/2011. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell'unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all'articolo 95, comma 8, della l.r. 68/2011 si applica anche per ogni unità di personale che resta all'unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014.”.

5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:

“4 ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all'articolo 94 della l.r. 68/2011 sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4 bis, ultimo periodo.”.

Art. 11

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni

Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 22/2015

1. La rubrica del capo III della l.r. 22/2015 è sostituita dalla seguente: “Capo III Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni”.

Art. 12

Disposizioni generali.

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 22/2015

1. L'articolo 13 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come “decreto ministeriale 14 settembre 2015”, gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:

- a) ai singoli comuni capoluoghi;
- b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.

6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015.

7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:

a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, non considerando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo;

b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse per l'esercizio delle funzioni a essi trasferite, nell'ambito di quelle previste nel bilancio regionale e già attribuite alle province per l'esercizio delle funzioni medesime;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alle lettere a), b) e c), questi sono ridotti proporzionalmente.

8. Le funzioni di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di

coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione.

11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni.”.

Art. 13

Obbligo di esercizio associato.

Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 22/2015

1. L'articolo 14 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 14
Esercizio associato

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.

2. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell'ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l'unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011.”.

Art. 14
Sostituzione degli allegati A e B e inserimento
dell'allegato D bis nella l.r. 22/2015

1. L'allegato A della l.r. 22/2015 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

2. L'allegato B della l.r. 22/2015 è sostituito dall'allegato B della presente legge.

3. Dopo l'allegato D della l.r. 22/2015 è inserito l'allegato D bis, di cui all'allegato C della presente legge.

Capo II
Funzioni di coordinamento della lotta attiva
agli incendi boschivi.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana)

Art. 15
Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi.
Modifiche all'articolo 71 della l.r. 39/2000

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente:

“b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).”.

Capo III
Correzione errori materiali.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 16
Verifica dell'effettività dell'esercizio
associato e revoca del contributo.
Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: “commi 6, 7 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5, 6, 7 e 9”.

2. Al comma 8 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “commi 6, 7 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5, 6, 7 e 9.”.

Capo IV
Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni
finali e finanziarie

Art. 17
Approvazione degli elenchi del personale da trasferire
alla Regione per le singole funzioni

1. Al fine di provvedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 22/2015, in conformità con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227, sono approvati gli elenchi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze di cui all'allegato D, come definiti dagli accordi organizzativi previsti dal punto 13 della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528 e formalizzati, secondo

le indicazioni dell'Osservatorio regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, previa adozione di corrispondenti atti delle amministrazioni interessate. Negli elenchi sono riportati il cognome, il nome e il codice fiscale di ciascun soggetto interessato. L'allegato D riporta, in specifica tabella, le risorse di cui all'articolo 9, comma 6, della l.r. 22/2015.

2. Gli elenchi di cui all'allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui al comma 1, i nominativi del personale individuato per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6 bis), della l.r. 22/2015, e all'articolo 71 della l.r. 39/2000. Sulle cessazioni eventualmente intervenute dopo la formalizzazione degli accordi si provvede con cancellazioni ai sensi del comma 4. I nominativi del personale della Città metropolitana di Firenze relativi alla funzione strade regionali sono integrati, a seguito di intesa tra la Città metropolitana di Firenze medesima e la Giunta regionale, con deliberazione della Giunta regionale, nella misura delle due unità previste dall'accordo organizzativo formalizzato con d.g.r. 827/2015.

3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del personale, come derivanti dall'applicazione della l.r. 22/2015 e dalla del. g.r. 528/2015 e come risultanti dagli accordi organizzativi di cui al comma 1:

a) individuazione del numero massimo di unità necessarie per l'esercizio della funzione, come indicato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015 e del punto 6 della del. g.r. 528/2015;

b) ricognizione e conseguente individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) forniti dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, in applicazione del criterio di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015;

c) individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, operante in altre strutture dell'ente, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento di cui all'articolo 7, comma 5,

lettera a), della l.r. 22/2015, pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle esigenze organizzative ivi rilevate;

d) individuazione del restante personale delle categorie del comparto regioni ed enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza degli altri requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b), c) e d), della l.r. 22/2015, pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle reciproche esigenze organizzative;

e) individuazione, anche in deroga al criterio dell'esclusività o della prevalenza alla data dell'entrata in vigore della l. 56/2014, al fine di dare piena attuazione all'articolo 2 della l.r. 22/2015 e di consentire l'esercizio effettivo della funzione oggetto di trasferimento, del seguente personale che, per valutazione congiunta della Regione e degli enti interessati, effettuata sulla base delle reciproche esigenze organizzative e di criteri condivisi nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, è risultato comunque svolgere la funzione in un periodo non antecedente al 2013:

1. personale delle categorie del comparto assegnato alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 6), f) e g), e comma 2;
2. dirigenti svolgenti in tutto o in parte la funzione.

4. Gli elenchi di cui all'allegato D possono essere modificati, con conseguente modifica del personale destinato al trasferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:

a) cessazione del dipendente, già avvenuta o prevista entro il 31 ottobre 2015, con conseguente cancellazione dall'elenco;

b) modificazione dell'elenco con l'aggiunta di dipendenti di cui sia stata tardivamente accertata, con le modalità e nei limiti di cui al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b); l'integrazione avviene a titolo di modifica dell'accordo organizzativo ed è effettuata in via prioritaria mediante automatica sostituzione del personale di cui alla lettera a) e, in subordine, incrementando il numero del personale previsto in trasferimento, in tale ultimo caso sulla base delle esigenze organizzative rilevate dalle amministrazioni interessate.

5. L'integrazione di cui al comma 4, lettera b), è disposta sulla base di formale richiesta della provincia

o della Città metropolitana di Firenze, anche tenendo conto delle richieste del personale pervenute dopo la formalizzazione degli accordi di cui al comma 1, e della documentazione prevista dal medesimo comma 4, lettera b), trasmessa dalla provincia o dalla Città metropolitana interessata, con motivazione sul tardivo accertamento e sulle proprie esigenze organizzative nel caso in cui non si possa provvedere a sostituzione automatica di altro personale cessato, comprensiva dei dati di costo di cui all'articolo 7, comma 7, della l.r. 22/2015. L'accertamento della sussistenza o della insussistenza dei requisiti e, se del caso, delle diverse esigenze organizzative della Regione, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale. Il costo del personale complessivo per il quale, dopo la modifica, si provvede al trasferimento, determina il nuovo limite massimo per l'individuazione del personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015.

6. La Giunta regionale può effettuare le seguenti modifiche, in presenza di cessazioni già avvenute o previste entro il 31 dicembre 2015 del personale in trasferimento, comprese quelle eventualmente non già accertate ai sensi del comma 4, lettera a), o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostantive al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i loro effetti nell'anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015, accertate dagli enti e dalla Regione entro il 31 dicembre 2015, e nel limite della spesa di personale di cui all'articolo 20:

a) in caso di personale previsto in trasferimento per la funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della l.r. 22/2015, integrare l'elenco del personale in trasferimento, previa intesa tra gli organi tecnici di vertice dell'ente interessato e della Regione, applicando i criteri di cui al comma 3, lettera e);

b) negli alti casi, integrare gli elenchi utilizzando il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, inizialmente risultato non soggetto a trasferimento, fino al limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della del. g.r. 528/2015, motivando sulle priorità relative alle proprie esigenze organizzative;

c) se residuano ulteriori risorse, queste sono destinate a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste.

7. I criteri di cui al comma 3, lettere b), c) e d), per il personale del comparto regione e enti locali, e i criteri di cui alla lettera e) del comma medesimo, per i dirigenti, costituiscono criteri sussidiari per la Giunta regionale nel caso in cui debba provvedere a seguito di valutazione di inadeguatezza della proposta della giunta dell'unione. In tal caso, i criteri sono utilizzati mantenendo comunque la priorità per il trasferimento del personale del comparto che risulta assegnato alla funzione alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 18

Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro

1. Per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), le province e la Città metropolitana di Firenze propongono:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l'impiego, fino al 31 dicembre 2016;

b) i contratti di appalto dei servizi per l'impiego ed i contratti di servizio con le società in house, sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per individuare il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, si procede con le modalità previste dalla del. g.r. 528/2015; restano fermi gli atti già adottati all'entrata in vigore della presente legge, nonché il requisito della disponibilità al trasferimento presso le sedi della Regione Toscana in Firenze da essi previsto. L'individuazione del personale da trasferire, di cui al medesimo articolo 7, comma 6, è effettuata previa autorizzazione al trasferimento da parte della provincia o della Città metropolitana di Firenze. La deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede all'individuazione del personale interessato, che integra a tutti gli effetti il personale di cui all'allegato D, è adottata entro il 31 ottobre 2015. Ove necessario al completamento del personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, nel limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della d.g.r. 528/2015, si può procedere a integrare il personale da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana.

2. I fondi per il salario accessorio di cui all'allegato D sono modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle modifiche intervenute ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17.

3. L'elenco del personale trasferito alla Regione ai sensi del presente capo e della l.r. 22/2015 è altresì integrato, modificato o ridotto a seguito di eventuali sentenze passate in giudicato riguardanti i dipendenti delle province e della Città metropolitana di Firenze;

a tali provvedimenti è data esecuzione con decreto del direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di personale. Per gli stessi motivi, all'integrazione, modifica o riduzione provvedono gli altri enti cui il personale è trasferito ai sensi della l.r. 22/2015.

4. Restano fermi gli effetti degli accordi e delle convenzioni stipulati dalle province e dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo la disciplina previgente degli articoli 13 e 14 della l.r. 22/2015.

5. La Regione provvede, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, agli interventi volti a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1° gennaio 2016. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano la necessaria assistenza.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale contenenti gli elenchi di personale oggetto di trasferimento, di cui agli articoli 7, comma 6, 12 e 13, della l.r. 22/2015, o relative alle modifiche di detti elenchi, contengono il cognome, il nome e il codice fiscale degli interessati al trasferimento e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

7. Eventuali errori materiali relativi all'identificazione del personale destinato al trasferimento di cui alla presente legge sono corretti con deliberazione della Giunta regionale su richiesta dell'ente cedente. I codici fiscali dei soggetti che risultano trasferiti ai sensi degli articoli 17 e 19, comma 6, non sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sono conservati agli atti della Regione e utilizzati per le finalità di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 22/2015.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione, connessa all'esercizio delle funzioni trasferite, detenuta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze direttamente o presso società o enti partecipati, anche contenuta in banche dati, che gli enti medesimi devono trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dalla deliberazione medesima. Gli enti interessati, compresi le società e gli enti partecipati, sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. Salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, dalla data della trasmissione della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.

9. Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, e di consentire alle province e alla Città metropolitana di pervenire alle valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti della polizia provinciale, l'Osservatorio regio-

nale può prevedere, con propria determinazione, che all'immissione dei dati degli agenti della polizia provinciale nel portale della mobilità si provveda successivamente alla definizione delle convenzioni medesime, e comunque entro il 20 novembre 2015. La determinazione dell'Osservatorio regionale è comunicata all'Osservatorio nazionale.

Art. 20 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 22/2015, e dalle disposizioni degli articoli 17 e 19, comma 1, è stimata la spesa di euro 41.294.415,20 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 40.794.415,20 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" e per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della UPB 111 "Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2015 sono stimate in euro 20.672.775,68 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e sono iscritte nella UPB di entrata 322 "Proventi diversi" del bilancio pluriennale vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

- anno 2016
 - in diminuzione, UPB 111 "Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti", per euro 21.976.066,56
 - in aumento, UPB di entrata 322 "Proventi diversi", per euro 20.672.775,68
 - in aumento, UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 40.794.415,20
 - in aumento, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 1.854.427,04
- anno 2017
 - in diminuzione, UPB 111 "Azioni di sistema Regione - Enti locali - Spese correnti", per euro 21.976.066,56
 - in aumento, UPB di entrata 322 "Proventi diversi", per euro 20.672.775,68
 - in aumento, UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 40.794.415,20
 - in aumento, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 1.854.427,04.

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per

euro 700.000,00 con gli stanziamenti della UPB 713 “Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento” e per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.

5. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2015 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

- anno 2015

in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 1.000.000,00

in aumento, UPB 713 “Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento”, per euro 700.000,00

in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 300.000,00.

6. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 6 bis, della l.r. 22/2015, è autorizzata per l’anno 2016 la spesa massima di euro 4.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualità 2016.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 30 ottobre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.10.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 12 ottobre 2015, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 ottobre 2015, n. 22

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 ottobre 2015

Approvata in data 27 ottobre 2015

Divenuta legge regionale 45/2015 (atti del Consiglio)

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A**Allegato A di cui all'articolo 14**

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2:

A) AGRICOLTURA

legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali)

legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione)

legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)

legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143)

legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")

legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)

legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)

legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali.)

legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.)

legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).

ALLEGATO A**B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE**

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.)

legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)

legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro)

articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

D) AMBIENTE**1) RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

legge regionale 29 luglio 1996, n.60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 549/1995)

2) DIFESA DEL SUOLO, DI DIFESA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI, DEMANIO IDRICO

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)

legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998);

legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007);

ALLEGATO A

legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla l.r. n. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. n. 34/1994);

articoli 26, 27 e 27 bis legge 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

3) TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la qualità dell'aria ambiente)

articolo 21 comma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

4) INQUINAMENTO ACUSTICO

legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, concernenti la viabilità provinciale.

5) TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

legge regionale n. 20/2006 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

articolo 20 della l.r. 88/1998 (comprese le funzioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006)

6) AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

articolo 72-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)

6 bis) PARCHI, AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

articolo 17 della l.r.88/1998

E) ENERGIA

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

ALLEGATO A

articolo 29 della l.r.88/1998

F) OSSERVATORIO SOCIALE**G) VIABILITÀ REGIONALE**

articoli 22, 23 e 24 della l.r.88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g) della presente legge.

ALLEGATO B**Allegato B di cui all'articolo 14**

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5:

A) TURISMO

Articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con esclusione della lettera b);

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET;

B) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

C) FORESTAZIONE

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

ALLEGATO C

Allegato C di cui all'articolo 14

ALLEGATO D bis

Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province

PROVINCIA DI AREZZO: Unione dei Comuni del Pratomagno

PROVINCIA DI GROSSETO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LIVORNO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LUCCA: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: Unione di Comuni Montana Lunigiana

PROVINCIA DI PISA: Unione Montana Alta Val di Cecina

PROVINCIA DI PRATO: Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

PROVINCIA DI PISTOIA: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

PROVINCIA DI SIENA: Unione dei Comuni della Val di Merse

ALLEGATO D**ELENCHI DEL PERSONALE DEGLI ACCORDI E COSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 17****PERSONALE****PROVINCIA DI AREZZO**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	MANETTI	MASSIMO
2	VANNI	ANTONELLA
3	GUADAGNI	CATIA
4	MENCI	FABIO
5	LISI VAIANI	SERENA
6	FABIANELLI	MARIA
7	GOZZI	MARIA
8	ANGELI	AMALIA
9	BAMBINI	AVIO
10	ROMIZI	GIOVANNI
11	SALVADORI	TIZIANA
12	BALUCCA	LEONARDO
13	MANNUCCINI	MANOLA
14	D'ONOFRIO	ANTONIO
15	GALASSINI	LUIGI
16	GHEZZI	TIZIANA
17	PIRAS	VITALIA
18	ANNUNZIATI	MANUELA
19	PIANGENTI	ELENA
20	D'ERRICO	GIUSEPPE

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	AGNELLI	MARIA PIA
2	FRAPPI	MARIA GRAZIA

ALLEGATO D

3	PERUZZI	LUCIANO
4	POLVANI	FABIO
5	CAPECCI	ALESSIO
6	GUFFANTI	MARZIA
7	MATTIOLI	LUCA
8	BATTISTONI	SABRINA

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	MARCHI	DANIELA
2	PATRUSSI	MARIA
3	FANI	ROBERTO
4	VIVIANI	ISABELLA
5	FALSINI	PAOLA
6	AGNOLUCCI	STEFANO
7	PELLEGRINO	ALESSANDRA
8	PESCINI	VALERIA
9	BRANDI	PAOLO
10	CAPORALI	ALESSANDRO
11	CONSEGNI	ADRIANA
12	OLIVIERI	VINCENZO
13	PACI	ISIO
14	D'ANGELO	RAFFAELA
15	SCUTERI	GAETANO

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	LAROTONDA	ATTILIO
2	PAVANELLI	NADIA
3	GIOVANNINI	VALENTINA
4	CAPPETTI	RAFFAELLA
5	PASQUINI	FEDERICA
6	VALOCCHIA	VANNA
7	MORETTI	MARIA CRISTINA

ALLEGATO D

8	CAROLLO	ANTONINO
9	CARTOCCI	ALICE
10	GIGLI	SANDRA
11	PINI	GABRIELE
12	CAMICIOTTOLI	FABIO
13	MELUCCI	MASSIMO
14	RICCUCCI	MARCO
15	SIGNORINI	MARCO
16	BOSCHI	FRANCO
17	CANNAVO'	CLAUDIO LUIGI
18	CASALINI	MARCO
19	CONTI	MASSIMO
20	CORTONICCHI	LORIANA
21	MASTROCOLA	MARIA
22	PIETRANTUONO	ANTONIO
23	ZENONE	MARIANNA
24	FALOMI	GIULIANO
25	GUDINI	SILVIA
26	FALSINI	MAURO
27	PAPINI	LUCA
28	VERTIGINI	VALERIA
29	PEDONE	ALBERTO
30	RADICCHI	LEANDRO
31	CHERICI	MARTA
32	LUSINI	ELENA
33	MASSOUD RIAZY	NADIA
34	ARENKA	PAOLA
35	CAMICI	MONICA
36	ROMITI	ELENA
37	FRANCI	RENATO
38	GOTI	FABIO
39	RICCIARINI	LUCIA
40	PEZZATO	MICHELA
41	COCCHI	GLORIA
42	SCARTONI	PAOLA
43	ANGIOLI	LISA
44	GENTILE	ANTONELLA
45	CAMMARERI	ROSA
46	ROSSI	ROSSELLA

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
	LA MASTRA	MARCO

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
--	---------	------

ALLEGATO D

1	CASINI	ANTONELLA
2	TELLINI	FRANCESCO
3	GIOVACCHINI	GIANNI
4	CACCIATORE	CARMELO
5	GRANI	SANDRA

Funzione PARCHI E AREE PROTETTE

	COGNOME	NOME
	ARMANINI	ESTER
	ARNIANI PELONI	LUIGINA
	FROSINI	MAURO
	VANTINI	LUCA

ALLEGATO D**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	RESUTTANA	ROSA
2	GIULIANI	GABRIELE
3	BERTI	PAOLA
4	SIMONETTI	ANGIOLO
5	PICCHI	VIRNA
6	FEDERICI	MASSIMO
7	GUARINO	ANNA MARIA
8	SFOGLI	FRANCESCA
9	LICHERI	ANTONCARLO
10	BUCCI	FEDERICO
11	NUCCI	GESSICA
12	MORETTI	PAOLO
13	RAMIREZ	TOMMASO
14	DARDI	PAOLA
15	GARUGLIERI	FABIO
16	PAPPALARDO	SIMONETTA
17	CAMPOLMI	ALESSANDRO
18	INNOCENTI	MARGHERITA
19	BERTI	FERNANDO
20	LAMBERINI	MASSIMO
21	POLLASTRI	PAOLO
22	GUARNACCI	MAURIZIO
23	SALVINI	FERNANDO
24	VARALLO	ALESSANDRO
25	VEZZOSI	TOMMASO
26	COLETTA	MARIA TERESA
27	MENDICINO	ANTONIO NICOLA
28	GILIBERTI	GENNARO

ALLEGATO D

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	TADDEI	MASSIMO
2	LONGHI	MARIA CRISTINA
3	MAGNANI	LUCA
4	FRANCIA	VOLFANGO
5	PIERI	SIMONA
6	GIOVANNINI	RAFFAELLO
7	LA CONCA	PAOLO
8	LENUZZA	ANDREA
9	MERLI	FEDERICO
10	LOPRESTI	ROCCO
11	MAZZARONE	VITO

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	ZANIERI	MARZIA
2	PERLATTI	COSTANZA
3	SPOSATO	ANTONIO MARIO
4	FALSETTI	GEMMA
5	ROSSI	ILENIA
6	SGHERRI	ANGELA
7	PETTINATI	ROSSELLA
8	PETRI	PAOLA
9	MIGARDU	ANNA
10	ROMOLINI	RICCARDO
11	LELMI	LUCIA
12	BENEDETTI	BEATRICE
13	MALUCCHI	RAFFAELLA
14	FAVATA	MARCELLA VINCENZA
15	AIUDI	ELISABETTA
16	LOTTINI	CLAUDIA
17	BARUCCHIERI	ALESSANDRA

ALLEGATO D

18	ARFAIOLI	SILVIA
19	FALASCHI	PATRIZIA
20	PABI	DANIELA
21	BRACCINI	SABRINA
22	SOLDI	MASSIMO
23	LUCCARELLI	MICHELE
24	BIAGINI	CRISTINA
25	VISCARDI	FRANCESCA
26	DEL LUNGO	CLAUDIA
27	PES	MARIA ANTONIETTA
28	BORGHERESI	ALDO
29	MAZZOLENI	ROBERTO
30	BRUSCHI	PAOLO
31	RIGGIO	EMMA
32	GRAFFIA	ENRICO

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	RIONE FILI	SANTI
2	SARRACINO	IMMACOLATA
3	CARACCIOLO	MARIA
4	TAFFI	MARCO
5	FRULLETTI	SARA
6	PAGLIAI	SABRINA
7	GORELLI	MASSIMO
8	BELLASI	ENRICA
9	DRAGONI	FRANCO
10	MORETTI	GIORGIO
11	LANDI	IVAN
12	CIVITELLI	FRANCO
13	TORRICINI	SILVIA
14	BALISTRERI POLI	ANDREA
15	CIOFFI	BIAGIO
16	ROCCI	RICCARDO
17	BARCIELLI	STEFANO
18	DEL VECCHIO	FRANCESCO
19	DI PACO	LUIGI
20	ALOI	GIUSEPPE
21	VERZINO	VINCENZO

ALLEGATO D

22	BIANCONI	SILVIA
23	MATERAZZI	FRANCESCA
24	VALLERI	TOMMASO
25	TOMBERLI	PAMELA
26	ROMEI	ALESSANDRO
27	PARAUDA	ALESSIO
28	BANDINELLI	LETIZIA
29	STEFANACCI	ANTONELLA
30	GIRALDI	MERI
31	MEREU	MARIANTONIA
32	LENTUCCI	LORELLA
33	MUTI	PAOLA
34	TURCHI	MADDALENA
35	RUSSO	COSMA VITTORIO
36	RICCI	FRANCESCO
37	POLI	ROBERTA
38	BOSSINI	BRUNA
39	CIPRIANO	CARLO
40	DE VINCENTI	AGOSTINO
41	GORI	MAURIZIO
42	SIVIERO	GIOVANNI
43	DIMAGGIO	NICOLA
44	HIRSCH	DAVID
45	NIERI	LEONARDO
46	GUADAGNI	MILEDI
47	ZARRA	ROSA
48	MARINI	ROBERTO
49	MAFFETTONE	BIAGIO
50	RAPI	MICHELA
51	GIOINO	GIANLUCA
52	VERNAGLIONE	GIORGIO
53	PAMPALONI	LAURA
54	TINAGLI	RANIERO
55	BELLINA	MARCELLO
56	NENTI	ALESSIO
57	BECHI	LORENZO
58	PRUNECCHI	PAOLO
59	BARTALINI	STEFANO
60	PUGI	FRANCESCO
61	INCERPI	ALESSANDRO
62	MAURRI	MONICA
63	PANARELLO	GIUSEPPE
64	CACIOLI PACISCOPI	GALILEO
65	MORELLI	ANDREA
66	MONTI	ALESSANDRO
67	FORNI	FRANCESCA
68	LUPI	SUSANNA
69	COLLODEL	PAOLO
70	IRITALE	MARIA ELENA
71	PERICCIUOLI	FABIO
72	POGGI	FABRIZIO

ALLEGATO D

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
1	DE LUCA	MASSIMILIANO

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
1	SENATORI	FRANCESCO
2	PALMIERI	MARIO
3	DUGHETTI	SILVIA
4	RISITO	SIMONE
5	MARINARI	ROSSANA
6	FALLANI	FABIO

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
1	NENCIONI	LORENZO

Funzione PARCHI E AREE PROTETTE

	COGNOME	NOME
1	ELIA	BARBARA
2	MAGHERINI	MARCO
3	MASSIMO	RACHELE
4	SONEGO	ANDREA

ALLEGATO D

PROVINCIA DI GROSSETO

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	FABBRI	FABIO
2	LENZI	ALESSANDRO
3	COSIMI	DANILA
4	MARTELLINI	GIULIO
5	BOSCHI	SERGIO
6	CINELLI	ROBERTA
7	CINI	SERGIO
8	FANETTI	MANUELA
9	ROSSOLINI	RENZO
10	MORONI	CESARE
11	BALLERINI	FILIPPO
12	LOLLI	CRISTINA
13	RAFFO	MARIA CRISTINA
14	SGARAGLI	STEFANO
15	SAVINO	ROSA
16	CHELINI	DIVA
17	MARLETTA	SABRINA
18	PREVETE	GABRIELE
19	LUTI	MARIA PIA
20	BALLONI	MARIO
21	BONACORSI	MARA
22	MARCUCCI	EMANUELE
23	CAGNETTA	GIUSEPPE
24	ZAMPERINI	VIOLETTA
25	MARCHINI	MASSIMO
26	FAGIOLINI	FABIO
27	MARTINI	FABRIZIO
28	RADI	ALESSANDRO
29	CATONI	LORIANO

ALLEGATO D

30	NORCINI	NADIA
31	PETRUCCI	DARIO
32	NUNZIATINI	VALTER
33	TURACCHI	ALDO
34	BONELLI	STEFANO
35	GALLI	CLAUDIO
36	SAVIGNANO	ALESSANDRA
37	PAOLI	GIONNI
38	PERIN	SUSANNA

ALLEGATO D

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	ROSATI	NADIA
2	STACCHINI	FEDERICO
3	MACCHERINI	STEFANO
4	LONGHI	SONIA
5	BILIOTTI	DEBORA
6	BRIZZI	SIMONETTA
7	ROMEO	GIORGINA
8	MACHETTI	MASSIMO
9	PICCINI	SIMONA
10	ROSA	CECILIA MANUELA
11	CASTELLANI	GERARDO
12	BIANCONI	LAURA

ALLEGATO D

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	DRAGONI	GIANLUCA
2	ANDREI	STEFANIA
3	BISCONTI	PATRIZIA
4	LOTTI	PAOLO
5	SORRENTINO	MARIO
6	COLOMBINI	ELENA
7	FERRINI	ALBERTO
8	GUERRINI	MANUELA
9	MEDEI	CATIA
10	LUPERINI	VALTER
11	RONDELLI	RAIMONDO
12	FAZZI	MIRIA
13	SCAPECCHI	ALESSANDRO
14	TANA	PAOLO
15	DRAGONI	LORELLA
16	FABBRI	GIAMPIERO
17	BARBINI	ELISABETTA
18	PERUZZI	MANUELA

ALLEGATO D

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	VANELLI	VALERIANO
2	NELLI	ANTONELLA
3	NELLI	ANTONELLA
4	GRECHI	ALESSANDRA
5	MARSEGLIA	STEFANIA
6	MARCHIONNI	SONIA
7	FALASCHI	ILARIA
8	TOZZI	MASSIMILIANO
9	VOLPE	MARIA GRAZIA
10	LENZI	ELISABETTA
11	BUONACORSI	ANDREA
12	MAGRO	MARILYN
13	VIGNI	ROSSELLA
14	DEL DUCA	ROMINA
15	PARAGONA	RINO
16	ROSSI	RENZO
17	VANNINI	PAOLO
18	BARGELLI	FABIO
19	BERNARDINI	PATRIZIA
20	RICCIARDI	RENZO
21	GORELLI	MASSIMILIANO
22	BILOTTI	MASSIMO
23	CIACCI	MASSIMILIANO
24	MILANI	NICOLETTA
25	MARTORANA	OSCAR
26	MICCO	ILARIA
27	MODANESI	FAUSTO
28	LEONARDI	TIZIANO
29	BENVENUTI	ROBERTO
30	DOMENICHINI	GRAZIANO

ALLEGATO D

31	ROSADONI	MARIO
32	CIANTI	MARCO
33	PEPI	GRAZIANO
34	GABRIELLI	SONIA
35	MORETTI	SILVIA
36	PASTORELLI	ANGELA
37	LORENTI	LAURA
38	MARIOTTINI	FABRIZIO
39	PAPALINI	CARLO
40	TACCONI	ALESSANDRO
41	FARSI	ANDREA
42	ALI	CINZIA
43	BRUNI	ANDREA
44	FABIANI	GRETA
45	FEDELI	GIANLUCA
46	MAZZOLAI	ALBERTO
47	SACCHETTI	SERGIO
48	BRACALINI	AMERIGO
49	MONACI	GIOVANNI
50	PALANDRI	TOMMASO
51	BATTISTINI	SIMONA
52	PARRI	SILVIA
53	DI FELICE	LUCA
54	STEFANELLI	ANGELA
55	CONFORTI	STEFANIA
56	BARTALUCCI	MASSIMO
57	MAGGI	LAURA
58	CHERUBINI	STEFANO
59	TURBANTI	CHIARA

ALLEGATO D

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
1	CASOLARO	GIOVANNA

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
1	BINDI	LEONARDO
2	PAGANUCCI	DANIELE
3	BACCI	RENATO
4	DEL SANTO	DANIELE
5	PASQUINI	ENRICO
6	MANGANARO	BARBARA
7	BISTI	MARIANGELA

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
1	FRALASSI	UMBERTO

Funzione PARCHI E AREE PROTETTE

	COGNOME	NOME
	CALDELLI	PAOLO
	GIOVACCHINI	PIETRO
	NATALI	CRISTIANA
	STEFANINI	PAOLO

ALLEGATO D**PROVINCIA DI LIVORNO**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	MILIANI	PAOLO
2	BOTTONI	RITA
3	GUERRIERI	FRANCESCA
4	PAPERINI	FRANCESCA
5	PIERGIACOMI	DANIELE
6	BENINCASA	LUCA
7	DINATTI	PATRIZIA
8	CONSANI	ALESSANDRO
9	MATTEONI	MARIO
10	LOMBARDO	GIUSEPPE
11	MINIATI	CARLOTTA
12	LAMI	DONATELLA
13	POLI	PAOLO
14	TEGLIA	PAOLO

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	FRESCHI	ALVARO
2	PIPAN	MARCO
3	RUBICHI	FABIO
4	FAVILLI	SILVIA

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	TALAMO	ANTONINO
2	ORLANDI	LAURA
3	MEINI	ALESSANDRA
4	COLACCHIO	PIETRO PAOLO
5	FERRETTI	CATIA
6	BENCREATI	PATRIZIA
7	ROMAGNOLI	SILVIA
8	CORTI	CINZIA
9	SPADONI	GABRIELLA
10	PIERACCI	LAURA
11	FALCIANI	NADIA
12	PAPINI	LARA
13	POGNI	PATRIZIA
14	URBANI	MONICA
15	PAPPALARDO	SABRINA
16	APREA	BENEDETTA
17	CICCONE	CONCETTINA
18	AQUILINI	SILVIA
19	BONALDI	KETTY
20	BELLI	CLAUDIA
21	COPPOLA	DANIELA
22	POSSENTI	CATERINA

ALLEGATO D

23	PERINI	TATIANA
24	PICCHI	ORIANA
25	CRUSCHELLI	GUIDO

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	BERTOLINI	GRAZIA
2	MORELLI	RICHARD
3	BISSO	MICHELA
4	CAMPANILE	ANTONELLA
5	GIULIANI	GIULIANA
6	MASSIDDA	FRANCESCO
7	PALLADINO	CHIARA
8	VIACAVA	JESSICA
9	MARASCO	ILARIA
10	CARPINETI	CARLA
11	FINOCCHIARO	FRANCESCA
12	MORI	ENRICA
13	DELLA CASA	FRANCESCA
14	RUCCI	CLAUDIO
15	BINI	ALESSANDRO
16	ANGULLESSE	MASSIMO
17	BARTOLETTI	ENRICO
18	LAZZARINI	LUCIA
19	ROSSI	GIOVANNA
20	NASSI	CRISTIANO
21	POTENZA	MASSIMO
22	SCUMACI	VERUSKA
23	VIRDUCCI	ANGELA
24	CERRI	ELENA
25	MELUZZI	CARLO
26	DIARI	GIACOMO
27	CERVELLI	MARINA
28	FREDIANI	ERIKA
29	BONI	SILVIA
30	MARSALLA	ELISA
31	RAFANELLI	ANDREA

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
	TOCCHINI	CATERINA

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
	ALAGNA	SANDRA
	DELLA SANTINA	LUCA

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
	TOGNOTTI	MASSIMO

ALLEGATO D

Funzione PARCHI E AREE PROTETTE

	COGNOME	NOME
	MENINI	STEFANIA
	ROSSI	NICOLETTA
	PROFETI	SILVIA

ALLEGATO D**PROVINCIA DI LUCCA**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	PARENTI	MICHELE
2	MARTINI	ILARIA
3	FAINI	BARBARA
4	FRUGOLI	ANNA MARIA
5	DEL DOTTO	FRANCESCO
6	FRUGOLI	GABRIELE
7	SIMONI	MAURO
8	BENASSI	GIUSEPPE
9	BIANCHI	GIAMPIERO
10	ITALIANO	ARCANGELO
11	VIVIANI	ROSETTA
12	COZZOLI	EMANUELA
13	ZECCA	MICHELE
14	VENERIO	RICCARDO
15	MASOTINA	ANASTASIA
16	LONIGRO	ANTONIO

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	BERTOLANI	ANTONELLA
2	INGALA	ANGELA MARIA
3	BERTAGNI	GIORGIO
4	SIMONELLI	LUCIANO
5	BERTOLUCCI	ANTONIO
6	CALAMARI	PATRIZIO
7	LIPPI	PAOLA
8	NANNINI	NILA
9	CECCHI	MARIA ILIANA

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	ASARA	ANTONELLA
2	VALDISERRA	GIOVANNA
3	MORICONI	LUCIANO
4	ZANNONI	LAURA
5	ANGELINI	EDY
6	DI SIMO	PAOLA
7	NUTINI	SIMONETTA
8	BANDECCHI	FRANCESCA ROSA ROBERTA
9	MARTIN	LAURA DELIA
10	CIARDIELLO	ELVIRA
11	BARSOTTI	EDILIA

ALLEGATO D

12	GABBA	BARBARA
13	D'ALFONSO	NICOLETTA
14	VITELLARO	ANNA MARIA
15	FASANO	ROSARIO
16	GIUSTI	MARINA
17	MASOTTI	GIUSEPPINA
18	ROSSI	DONATELLA
19	BINAZZI	BENEDETTA
20	DEL SARTO	LUCIA
21	SESSA	ANTONIETTA
22	PIERONI	MARCO
23	TINTORI	PATRIZIA
24	DEL FRATE	MARIA PAOLA
25	BAGLINI	CRISTINA
26	SOMMARIVA	LUCIANO
27	VIANI	PIER LUIGI
28	SQUADRONE	VINCENZO
29	BERTUCCI	LIA
30	PAZIENZA	GRAZIA
31	FRANCHI	EMILIO
32	FROSINI	FRANCESCA
33	LOMBARDI	SILVIA
34	SFORZI	LUCA
35	NICOLAI	STEFANO

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	PANTALEONI	ELISABETTA
2	BOZZOLI	TIZIANA
3	RUGANI	CRISTINA
4	SPADONI	ANTONELLA
5	LIPPI	BARBARA
6	CECCONI	FERDINANDO
7	COMUNELLI	GIOVANNA
8	FREDIANI	EMANUELE
9	GIORGI	RICCARDO
10	GRADI	ANDREA
11	BETTI	CRISTIANA
12	GIANNASI	MICHELA
13	PETRUCCI	CRISTIANA
14	PAOLI	PAOLO
15	RICCI	ESMERALDA
16	DECANINI	EDOARDO
17	IMPOSTI	KATY
18	BERTOI	SILVIA
19	ANTONELLI	MASSIMO
20	MANCINI	MANOLA
21	FAGNI	ANTONELLA
22	BROGI	DEBORA
23	MAFFEI	MARTA
24	SACCO	CINZIA
25	COCO	GIOVANNI

ALLEGATO D

26	CRUICCHI	GINO
27	FICO	CORRADO MARIO
28	PERFETTI	ELENA
29	TOGNETTI	MANUELA
30	COLTELLI	ELISA
31	DEL CARLO	MIRCO
32	UGOLINI	ALESSANDRO
33	MICHELONI	BEATRICE
34	MASSEI	ILARIA
35	BALDACCINI	ITALO
36	BINI	GIUSEPPE
37	MICCHI	GUGLIELMO
38	TINTORI	MORENO
39	DEL SARTO	LUCA
40	MAZZONI	PAOLO MARIO
41	MAZZANTI	GIORGIO
42	PIEROTTI	PAOLA
43	COSTABILE	GENNARINO

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
1	CIGOLOTTI	BIANCA MARIA

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
1	CORTOPASSI	MONICA
2	BIANUCCI	SIMONE
3	MARTINELLI	VALTER
4	GUERRINI	LILIANA
5	MARCUCCI	GABRIELLA
6	CERRI	GABRIELE
7	GADDI	RICCARDO

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
1	BIAGINI	MARCO

Funzione PARCHI E AREE PROTETTE

	COGNOME	NOME
	RAMACCIOTTI	PAOLA

ALLEGATO D**PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	CHIODI	ALBERTO
2	ZACCAGNA	MARIANO
3	PALA	ROBERTA
4	CECCARELLI	PATRIZIA
5	PEZZICA	MARCO
6	COLLE	MARIA TERESA
7	DELLA PINA	DARIA
8	GIUSEPPINI	FRANCA
9	BACCI	STEFANO
10	ALBERTOSI	ANDREA
11	ANDREINI	LUCA
12	GIANNETTI	PIER LUIGI
13	BARBIERI	GIANLUCA

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	TONGIANI	ANGELO
2	ROSSI	SIMONA
3	FRUZZETTI	RUGGERO
4	BOZZOLI	PAOLO

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	BERTOLI	MARCO
2	RICCIARDI	PIETRO
3	PINELLI	FRANCESCA
4	FORNACIARI	SONIA
5	MENCONI	GIOVANNA

ALLEGATO D

6	PELU'	PATRIZIA CRISTINA
7	TASSI	FERMO
8	GUADAGNUCCI	LAURO SILVESTRO
9	BERTOLINI	SILVIA
10	RIVIERI	GINO
11	BIANCHI	MARCELLA
12	TONGIANI	ALBERTO
13	ROSSI	ELSA
14	CECCARELLI	MANOLA
15	LANGELLA	PELLEGRINO
16	MACCHIAROLA	ANTONELLA
17	ROSATI	ORNELLA ELISA

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	STOCCHI	EUGENIA
2	BIAGINI	ANDREA
3	VENTURINI	EMILIO
4	RICCI	ADRIANO
5	MALAGOLI	ALESSANDRA
6	BARLUCCHI	ANDREA
7	BATTISTINI	ANDREA
8	MAGGIANI	MANUELA
9	MAZZI	MARIA LUISA
10	PREVIDI	NELLA
11	CALVI	LORENZA
12	BONFIGLI	LUCIA
13	ZATTERA	MARIA TERESA
14	PUCCIARELLI	FABIO
15	MACALUSO	SANTO
16	FRUZZETTI	MARIA BRUNA
17	ROSSI	GIUSEPPE
18	VIGNALI	MASSIMO
19	ROSSI	FRANCESCA
20	LANINI	MASSENZIO
21	PADRONI	GIOVANNI
22	CANDELORO	MARIA ANTONIETTA
23	BERTONCINI	LAURA ELDA

ALLEGATO D

24	D'ARGLIANO	LUIGI
25	MUSETTI	FRANCESCO
26	BOZZOLI	LUCA
27	ITALIA	CARLA
28	BAUDONE	CRISTINA

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
1	CRUDELI	CHIARA
2	MANNELLA	MAURELLA

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
	RAGADINI	EMANUELA
	BERTONELLI	ANITA
	CANTONI	MARIA ALESSANDRA

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
	BATTELLI	PAOLO

ALLEGATO D**PROVINCIA DI PISA**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	FANTONI	CINZIA
2	MARRONE	STEFANO
3	BOTTI	PAOLO
4	MONDELLO	ANGELA
5	FICHERA	FABIO
6	MENICAGLI	MICHELANGELO
7	DINUCCI	LIUBA
8	MANCINI	ANDREA
9	PELLEGRINI	ADOLFO
10	PUCCI	GABRIELLA
11	COZZANI	ADRIANA BEATRIZ
12	PARISI	VITTORIA
13	PUCCI	ALESSANDRO
14	SBRANA	CINZIA
15	CAVALLI	STEFANO
16	MARCHETTI	MARCO
17	BOCCACCIO	SEBASTIANO
18	NOBILE	PAOLO
19	GORINI	SILVIA
20	BALDESCHI	ANTONELLA

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	GIUTTARI	GIUSEPPE
2	BAZZICHI	LORETTA
3	MENCONI	ROBERTA
4	GENGHI	MARIA ANTONELLA
5	SCOTTO	MAILA

ALLEGATO D

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	MONTEVERDI	ALESSANDRA
2	LIPARI	ANNA
3	VANNI	CLAUDIA
4	BENVENUTI	MONICA
5	PAGAN	SILVIA
6	BONGIANNI	LAURA
7	CATALDO	PIETRO ANTONIO
8	GUERRAZZI	UBALDO
9	IMBELLONE	MARIALUCIA
10	NASSI	LUCIA
11	PALAMIDESSI	MARTA
12	PASQUALETTI	ROBERTA
13	SASSARINI	TIZIANA
14	CAVANNA	DANILA
15	MORELLI	MICHELA
16	NOVELLI	MONICA
17	SORIENTE	M.ANGELA
18	TOGNINI	GIOVANNA
19	PERAZZOLO	LORETTA
20	COSCI	MARCO
21	CROCIANI	ANNA MARIA
22	BRUNI	CRISTIANA
23	GIACONA	CINZIA

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	CATANIA	RENATO
2	QUARTA	VINCENZA
3	CERRI	MONICA

ALLEGATO D

4	COMASCHI	CINZIA
5	BARONTINI	PATRIZIA
6	MATTEONI	SARA
7	PRATALI	PAOLO
8	BENDINELLI	MAURO
9	CURCI	MAURIZIO
10	FORTI	MARCO
11	MARCHESE	GIOVANNI
12	SPADONI	ROBERTO
13	VIVALDI	SIMONE
14	DELL' INNOCENTI	ELENA
15	CASAROSA	SIMONE
16	BASSU	MARIA
17	CASTANGIA	GIOVANNA
18	MATTEIS	MARINELLA
19	PANNOCCHIA	ALESSIO
20	SBRANA	MELISSA
21	VIRGILIO	RUGGIERO
22	BARGI	LEONARDO
23	CASADIO	ALESSANDRO
24	CHIRICO	DIEGO
25	D'ARRIGO	FRANCO
26	MAUCELLI	GIROLAMO
27	NORSI	SILVIA
28	PICCININI	MARIA LUISA
29	BARAGLIA	ADOLFO FERRUCCIO
30	BONANNI	MARIO
31	DE LISA	MICHELE
32	SCOLARO	CATERINA
33	FERRETTI	LUCA
34	LAZZERINI	ANDREA
35	PALOZZI	PAOLA KATIUSCIA

ALLEGATO D

36	GATTAI	PIETRO
37	TESTA	GIOVANNI
38	CHIRIZZI	PATRIZIA
39	DELL'AIUTO	SIMONE
40	BONANNI	GIOVANNI
41	ELIA	SANTA
42	DELLA MAGGESA	MARIANGELA
43	CONTI	ANTONIO
44	CORTESE	MARIA
45	CARLI	ANDREA
46	PRIVITERA	INES
47	BERTINI	ALESSANDRO
48	BENNATI	RITA
49	DUMITRESCU	ANCA
50	BALDACCI	FABIANA
51	MENICHETTI	GUIDO
52	PERUGINI	SIMONA
53	PIERAZZINI	SILVIA
54	ARRIGHI	SIMONE
55	BIONDI	DARIO
56	CAPRIOLI	CHIARA
57	CARNEVALI	PIETRO
58	MORONI	IRENE
59	PECORI	LUCA
60	CIARAMELLI	SIMONA
61	D'AMICO	MARIA LUCIA
62	GUARINO	ADDOLORATA
63	CANTIANI	LAURA
64	MARTINI	MAURIZIO
65	SANGIOVANNI	GIANFRANCESCO ANDREA
66	IACONO	GUIDO
67	DALL'ANTONIA	PAOLO

ALLEGATO D

68	SANNA	ALESSANDRO
69	FICHI	CRISTIANA
70	RE	FRANCESCO CALOGERO

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
	LUPO BERGHINI	ARRIGO
	LENZONI	ALESSANDRA
	SABINI	ANNA

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
1	GIUSTI	MASSIMILIANO
2	FIGURE	MARCO
3	IACONIS	MARIA CARMELA
4	CHERICONI	RINALDO
5	POLI	FABIO
6	BELLANDI	FIGURELLA
7	TOZZINI	ELEONORA UMBERTA
8	RAGONA	GIOVANNA
9	DI MATTEO	LUISA
10	DI PEDE	DAVID
11	BELLINI	DARIO
12	MESSICANI	FIGURENZA

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
	DROSERA	FRANCESCO
	PANICUCCI	ALBERTO

ALLEGATO D**PROVINCIA DI PISTOIA**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	MASI	SILVIA
2	FAGNANI	FABRIZIA
3	LANDINI	ROSSANO
4	NARDI	MARIA AMELIA
5	GUASTINI	MONICA
6	CERRINI	SIMONA
7	BARTOLINI	STEFANO
8	BOTTARI	ROBERTO
9	MARABESE	GIOVANNI
10	CEDROLA	CINZIA
11	MICCO	ANTONELLA

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	CAPECCHI	MONICA
2	FERRETTI	MARCO

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	ESPOSITO	MARIA
2	PESCE	ANNA
3	DINO	MARIA TERESA
4	VALORI	OMBRETTA
5	SCAROLA	GIANNA
6	DE STEFANO	MARIA ROSARIA
7	MAESTRIPIERI	ELISABETTA
8	D'AMBROSIO	EMMA MARIA
9	COLLIGIANI	DANIELA
10	CASTAGNA	SILVIA
11	FIORELLI	CLAUDIO

ALLEGATO D

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	CARAMELLI	MICHELE
2	CHITI	ILARIA
3	VERRUCCHI	CARLO
4	GORI	PAOLO
5	GUIDUCCI	PAOLO
6	BECHINI	IVANO
7	GENTILINI	LUCA
8	BOCCI	ANNA PAOLA
9	CAPANNOLI	CRISTINA
10	MARRESE	FRANCESCA
11	FABBRI	RENATA
12	SEGHI	FRANCESCA
13	LOMI	LUCIA
14	FERRINI	CLAUDIO
15	IENGO	ANNA
16	TESI	ANDREA
17	CIRRINCIONE	ELENA EDI
18	BORRI	ALESSANDRO
19	GIORGINI	CARLA
20	BERTOCCI	EMMA
21	ZUCCHERINI	FILIPPO
22	CIPRIANI	IRENE
23	GIOVANNETTI	ELISABETTA
24	BIONDI	STEFANO
25	TRINCI	DIEGO
26	BRANCOLINI	MASSIMO
27	KHOURY	ELAHEH
28	MANCINI	ANNALISA
29	RICCIARELLI	GRAZIANO

ALLEGATO D

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
1	LOMI	STEFANO
2	PINZAUTI	DANIELA
3	MARIOTTI	SILVIA
4	TESI	LAURA

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
1	SILVIETTI	ALESSANDRO
2	ANDREINI	PAOLO
3	MATTIOLI	EDI ANTONELLA
4	ANZUINI	FEDERICO
5	MAZZONI	IACOPO
6	PARISI	ALDO
7	INNOCENTI	ALESSANDRO
8	MONTALVO	LIGIA DEL PILAR
9	BARBIERI	DAVID
10	BELLINI	FRANCESCA

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
	CERCHIARINI	FRANCO

ALLEGATO D**PROVINCIA DI PRATO**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	PETRACCHI	GIACOMO
2	PALANDRI	EDI
3	ANGIOLI	STEFANO

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	SANI	NEVIO
2	DI IULIO CHIACCHIA	LORENA

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	VERDIANI	VALERIO
2	FORBICINI	LAURA
3	DAL PIAZ	LUCILLA
4	DEL CIPOLLA	CRISTINA
5	BARONCELLI	FRANCESCA
6	AIAZZI	MARZIA
7	LIUZZI	LAURA
8	SANESI	EDITTA
9	CHITI	RACHELE
10	FARNETANI	IVANA
11	GIOVANE	PAOLA
12	CURCIO	CAMILLA

ALLEGATO D

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	ROMANELLI	LUCA
2	LONGO	MONICA
3	GIOVANNINI	ALDO
4	VANONI	ALMA
5	BOSCAINO	VITO MARCELLO
6	CHIAPPI	MASSIMO
7	DRAGONETTI	MAURO
8	PRATESI	ALBERTO
9	ROSATI	ILARIA
10	D'ANGELO	IVANA
11	STRAMANDINOLI	NICOLA
12	GIACOMELLI	VITTORIA
13	BESSI	MARCELLO
14	VOLPE	MIRKO
15	CIAMPI	DANIELA

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
1	COREZZI	CRISTINA

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
1	FRAGAPANE	CONCETTA
2	DE CRESCENZO	ANTONIO
3	MATTEI	STEFANO
4	SIMEONI	VINCENZO
5	NARDONE	MARIA

ALLEGATO D

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
1	BAGNOLI	MARCO

Funzione PARCHI E AREE PROTETTE

	COGNOME	NOME
1	PETRI	LEONARDO
2	BIAGIOTTI	GIOVANNI

ALLEGATO D**PROVINCIA DI SIENA**

Funzione AGRICOLTURA

	COGNOME	NOME
1	VIVIANI	FRANCESCO
2	PACINI	SVENO
3	TRAMBUSTI	BARBARA
4	BANDUCCI	DONATELLA
5	COCCHINI	SILVIA
6	CORTIGIANI	STEFANIA
7	MARCONI	MICHELE
8	PEPI	SIMONETTA
9	SOAVE	VILMA
10	TENCI	MARUSCA
11	PIREDDA	ELENA
12	FINESCHI	ROBERTA
13	MICHELI	MARZIA
14	DAVIDDI	SONIA
15	LORIA	PAOLO
16	TORZONI	LUCA
17	TOTI	ANTONELLA
18	BARTALUCCI	ROSSANA
19	CHERUBINI	LORETTA
20	GIULIANI BOSCAGLI	CARLO
21	ANGIOLINI	SANDRO

ALLEGATO D

Funzione CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

	COGNOME	NOME
1	CORSI	MARZIA
2	MATTII	MADDALENA
3	RAVAGNI	ALESSANDRA
4	TANI	FRANCESCA
5	GUERRINI	ANTONIO
6	VIVIANI	SUSANNA
7	FAZZI	MAURO
8	SALETTI	FABRIZIO

ALLEGATO D

Funzione ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COGNOME	NOME
1	TRUZZI	ISABELLA
2	CAUDULLO	ARIELA
3	GRANCHI	MASSIMO
4	LAZZERONI	MONICA
5	PISANELLO	RITA
6	D'ALESSIO	CARMINE
7	FERI	GIOVANNA
8	BERNABEI	RAFFAELLA
9	BROGI	CATERINA
10	FRASCHETTI	ANTONELLA
11	LUNGHETTI	ANNA
12	PILLONI	PATRIZIA
13	MARROCCHESI	PATRIZIA
14	BUCALOSSI	MIRIANA
15	CAPEZZUOLI	CATIA
16	LIPPIELLO	STEFANIA
17	VINATTIERI	PATRIZIA
18	ANDREINI	LAURA

ALLEGATO D

Funzione AMBIENTE (DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI, AIA, AUA, ecc.) E ENERGIA

	COGNOME	NOME
1	BELARDI	PAOLO
2	BALDI	CRISTINA
3	BERARDI	FRANCO
4	RONDINELLA	ALESSANDRO
5	BULGARESI	ANTONIO
6	CONTI	LORENZO
7	MIGLIORINI	SIMONA
8	MACCIANTI	MAURIZIO
9	BENUCCI	RICCARDO
10	FASANO	LUIGI
11	BETTI	RAFFAELLA
12	PORCELLOTTI	GIANNI
13	BARRESI	CRISTINA
14	DE BIASIO	SABINA
15	GUERRANTI	FRANCESCO
16	TORPIGLIANI	GIOVANNA
17	CASINI	DAVIDE
18	MANETTI	ALESSIO
19	VIVI	MASSIMO
20	ROMAGNOLI	CESARE

Funzione OSSERVATORIO SOCIALE

	COGNOME	NOME
	BRUNORI	SILVIA

ALLEGATO D

Funzione STRADE REGIONALI

	COGNOME	NOME
1	TRAETTINO	EMILIO
2	SCOTTI	LEONARDO
3	BORTOLAI	GIULIANO
4	MOSCHINI	ETTORE

Funzione ANTINCENDIO BOSCHIVO

	COGNOME	NOME
1	FARNETANI	RICCARDO
2	PAGGETTI	LUCIANO

Funzione PARCHI E AREE PROTETTE

	COGNOME	NOME
1	NONIS	DOMITILLA

ALLEGATO D

COSTI DEL PERSONALE – ANNO 2014

ENTE	Personale	Spesa del personale (art. 7 comma 7 l.r. 22/2015)		Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	IRAP	Totale complessivo
		Spesa totale	di cui risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa			
Arezzo	personale comparto	2.560.794	384.726	709.082	215.485	3.485.361
	personale dirigente	145.146	57.895	40.449	12.337	197.933
Firenze	personale comparto	4.253.286	709.675	1.174.743	357.830	5.785.859
	personale dirigente	192.342	105.091	53.785	16.349	262.477
Grosseto	personale comparto	3.669.977	525.769	1.013.306	308.000	4.991.283
	personale dirigente	190.975	102.732	52.893	16.233	260.101
Livorno	personale comparto	2.090.160	354.907	575.573	174.734	2.840.467
	personale dirigente	466.605	247.109	129.734	39.661	636.000
Lucca	personale comparto	2.929.965	504.093	814.174	247.832	3.991.971
	personale dirigente	399.981	224.899	110.946	33.998	544.926
Massa Carrara	personale comparto	1.674.586	179.173	465.243	140.997	2.280.826
	personale dirigente	82.775	39.149	23.167	7.036	112.978
Pisa	personale comparto	3.753.651	732.620	1.038.239	316.292	5.108.182
	personale dirigente	171.196	83.945	47.758	14.552	233.506
Pistoia	personale comparto	1.864.462	294.828	519.270	157.564	2.541.296
	personale dirigente	1.085.370	147.147	299.422	91.067	1.475.859
Prato	personale comparto	1.085.370	147.147	299.422	91.067	1.475.859
	personale dirigente	101.483	57.858	28.228	8.626	138.337
Siena	personale comparto	1.985.138	274.684	552.128	167.469	2.704.736
	personale dirigente	69.484	25.859	19.401	5.906	94.791
Totale complessivo		27.687.377	5.052.156	7.667.540	2.331.970	37.686.887

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle ll.rr. 39/2000, 68/2011, 22/2015, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

26 ottobre 2015, n. 42

L. 228/2012 - art. 1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm. ii. - modifica degli Uffici regionali di cui si avvale il Commissario delegato e deroga al limite delle spese tecniche per l'intervento codice 2012EGR0241.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";

Considerato che nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l'art. 13, comma 01, introdotto dalla L. n. 125/2015 di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che ha prorogato al 31 Dicembre 2016 lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo